



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CROTONE

Via Miscello da Ripe, n. 5 - 88900 - Crotone - 0962 611603 – 0962 611601

p.e.c.: cp-crotone@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/crotone

ORDINANZA

OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE DELLA LINEA DI ORMEGGIO DELLA
BOA ONDAMETRICA DI CAPOCOLONNA - N. 3402 E.F.

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante della Capitaneria di porto di Crotone;

- VISTA** l'istanza del 12 settembre 2026, assunta al protocollo di questa Capitaneria di porto al n. 20837 in data 12 settembre 2026, avanzata dalla SUB SERVICE SAPRI s.r.l.s. di Sapri (SA) e relativa all'effettuazione di lavori per la sostituzione della linea di ormeggio della boa ondometrica (n. 3402 dell'Elenco Fari e segnali da nebbia) posizionata al largo di Capo Colonna, nelle acque antistanti il Comune di Crotone;
- VISTA** la successiva integrazione prodotta in data 22 settembre e assunta al protocollo di questa Capitaneria di porto al n. 21437 in data 22 settembre;
- VISTO** il "Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTO** il verbale di consegna di pertinenze del Demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato n. 01/2009 in data 23 ottobre 2009, tra la Capitaneria di porto di Crotone e l'ISPRA;
- VISTA** la prescrizione di segnalamento marittimo n. 54/24/TA emessa dal Comando logistico della Marina Militare di Napoli;
- VISTI** l'articolo 17 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione.
- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante "Approvazione del Regolamento di Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n. 979, ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA** la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri ed idrografici";
- VISTI** gli artt. 16, 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** i certificati di sicurezza in corso di validità della M/B "S. PIO" – "15SA345";

Firmato digitalmente da:

DG PER LA DIGITALIZZAZIONE

In data:
Thursday, 01 October 2026 11:42:31

Motivazione:

m_inf.A953029.CPKR_REG_ORDINANZE.R.00
00142.01-10-2026

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdicano temporaneamente il tratto di mare interessato dai lavori in parola e prevengano, pertanto, il verificarsi di eventuali danni a persone e cose;

RENDE NOTO

Che, dal 2 al 15 ottobre 2026, verranno effettuati lavori di sostituzione della linea di ormeggio della boa ondometrica posizionata nel punto di coordinate Lat. 39°02,361' N - Long. 017°22,000' E (WGS 84), con l'impiego della motobarca "SAN PIO", iscritta nei Registri delle navi minori e dei galleggianti tenuti dall'Ufficio locale marittimo di Sapri al n. 15SA345.

La citata unità navale, quando intenta nelle operazioni citate in premessa, dovrà essere considerata NAVE CON MANOVRABILITÀ LIMITATA ai sensi della regola 3), lett. ii), del "Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare".

ORDINA

Articolo 1 (Interdizione dell'area)

1. Durante l'esecuzione dei lavori di cui al "Rende Noto", entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dal punto sopra indicato, sono vietati l'ancoraggio, la sosta, la navigazione, nonché ogni tipologia di pesca, la balneazione e le immersioni, nonché ogni altra attività, subacquea o di superficie, direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare.
2. Le unità in navigazione in prossimità della zona di mare interdetta dovranno, comunque, prestare particolare attenzione alla navigazione, valutando l'adozione di tutte le misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire qualsivoglia situazione di potenziale pericolo, evitando di creare intralcio ai lavori.
3. Qualora dovesse essere necessario un attraversamento della zona di mare interdetta, per fini di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, dovrà essere chiesto preventivo nulla osta direttamente alla ditta incaricata dei lavori, ovvero, in caso di impossibilità ad avere un contatto radio/visivo diretto, anche per il tramite della Sala operativa della Capitaneria di porto di Crotone, attenendosi alle eventuali indicazioni che verranno fornite.

Articolo 2 (Deroghe)

1. Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1 le unità navali della Guardia costiera e delle altre Forze di Polizia, in ragione del loro servizio.
2. Tutte le unità che a qualunque titolo navigano in prossimità dell'area interdetta, o vi accedono per esigenze di sicurezza della navigazione, sono tenute ad assicurare un idoneo collegamento sul canale radio **16** VHF o telefonico, in caso di emergenza, al numero **112** oppure al numero **1530** o per comunicazioni ordinarie al n. **0962/611611** (diretto della Sala operativa della Guardia costiera di Crotone) e dovranno attenersi alle prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

Articolo 3 (Disposizioni finali e Sanzioni)

I trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti:

- a) per gli illeciti commessi mediante l'impiego di unità da diporto, ai sensi degli artt. 53 e seguenti del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;
- b) negli altri casi, fatta comunque salva ogni ulteriore fattispecie sanzionatoria applicabile, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale della capitaneria di Crotone, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pasquale MAZZA
Documento informatico firmato digitalmente
Firmato Digitalmente da/Signed by:
PASQUALE MAZZA
In Data/On Date:
giovedì 1 ottobre 2026 11:36:43